

**IL CASO ONG**

**INTERCETTAZIONI  
UN ATTENTATO  
ALL'INFORMAZIONE**

**VLADIMIRO ZAGREBELSKY**

In attesa di saperne di più sulla intercettazione delle comunicazioni di diversi giornalisti disposta nel 2017 dalla Procura della Repubblica di Trapani con l'autorizzazione dal giudice delle indagini

preliminari, la vicenda pare già ora tanto grave da dover protestare e pretendere chiarimenti sul ruolo svolto dai magistrati e dagli organi di polizia. Si tratta sempre di ruoli diversi. Il compi-

to del magistrato del pubblico ministero e ancor più quello del giudice è di garanzia di legalità e di protezione dei diritti e delle libertà costituzionali.

**INTERCETTAZIONI, UN ATTENTATO ALL'INFORMAZIONE**

**S**econdo la legge diverse categorie di persone non possono essere obbligate a deporre davanti ai giudici poiché ne è riconosciuto il segreto professionale (sacerdoti, avvocati, medici, ecc.). I giornalisti non sono tra questi, ma essi hanno diritto di non rivelare le fonti da cui hanno ottenuto le notizie. La protezione di cui gode il lavoro del giornalista è apparentemente ridotta, poiché il segreto riguarda la fonte, non la notizia che questa gli ha dato. Ma dal segreto sulla fonte derivano importanti conseguenze sulla notizia. La notizia infatti non è utilizzabile nel processo se non se ne può sentire la fonte da cui origina. Si tratta di una regola generale, ma che riguarda in particolare sia le notizie che l'autorità vuole ottenere dal giornalista, sia quelle che la polizia giudiziaria ha avuto dai suoi informatori, di cui non intende rivelare l'identità. Si capisce quindi l'interesse che riveste la scoperta delle fonti di notizie che interessano le indagini.

L'interesse per le indagini relative a reati non è però l'unico che meriti di essere tutelato e perseguito. Lo riconosce la legge: il rifiuto del giornalista di rivelare la fonte di una notizia che interessa l'indagine penale può essere superato soltanto quando essa è indispensabile per la prova del reato e la veridicità della notizia può essere controllata solo attraverso la fonte che l'ha rivelata. Questo è quanto prevede la legge, ma dalla Costituzione e dalla Convenzione europea dei diritti umani si ricava di più. Sia la Corte di cassazione, sia la Corte europea dei diritti umani affermano che quando l'autorità giudiziaria intende conoscere da un giornalista l'identità della fonte di una sua notizia, essa deve effettuare una attenta valutazione di proporzione, confrontando il peso della interferenza nella libertà del giornalista con l'indispensabilità della notizia, in rapporto alla gravità del reato oggetto della indagine e alla serietà degli indizi che fondano l'indagine. La necessità si aggiunge quindi alle condizioni espressamente menzionate dal codice di procedura per forzare il segreto delle fonti del giornalista. E il rigore della valutazione deve essere molto più avanzato se l'autorità voglia disporre intercettazioni o acquisire la memoria di cellulari o di computer. In questi

casi l'interferenza nel lavoro del giornalista è enorme. Viene scoperta tutta la rete di contatti del giornalista ed anche l'insieme delle notizie che cerca o che ha già ottenuto: non specificamente la notizia necessaria all'indagine, ma tutto quello che il giornalista ha già trovato o sta cercando.

La libertà della stampa di informare sui fatti d'interesse pubblico è essenziale per la democrazia. La libertà dal controllo da parte delle autorità pubbliche è indispensabile ai giornalisti e alla stampa in generale. Quando si dice che nei paesi democratici i media sono "cani da guardia della democrazia" si intende che essi devono poter cercare e rivelare anche le notizie che il governo o in genere i poteri pubblici e privati vorrebbero far rimanere segrete: di più, il giornalista deve poter indagare senza che si sappia cosa e come sta cercando. Nel caso delle intercettazioni di Trapani si è letto che uno dei giornalisti intercettati stava cercando e stava per ottenere informazioni e prove sui campi di detenzione in Libia. L'emergere della prova del loro orrore aveva interesse politico, per l'incidenza ovvia che la rivelazione era destinata ad avere sulla opinione pubblica e quindi sulla politica governativa. Ed anche sulla attività delle navi delle ONG che raccolgono i fuggiaschi in mare.

Condizione essenziale del lavoro dei giornalisti è la protezione delle loro fonti; non è un privilegio, ma un dovere professionale. Esso riguarda le fonti lecite come quelle illecite. Se la confidenzialità del rapporto tra la fonte e il giornalista non fosse garantita, le fonti si esaurirebbero e con esse la stessa possibilità della stampa di svolgere il suo ruolo. Se la tutela delle fonti è negata - in modo clamoroso, in questo caso - si verifica un vero disastro per la



1816 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

libertà di espressione dei giornalisti, poiché viene meno la generale fiducia delle fonti sul mantenimento della loro segretezza. Chi parlerà più con un giornalista se teme che il cellulare potrebbe essere intercettato, se il computer può essere forzato, se può esser obbligato a rivelare l'identità della fonte? Se anche le notizie raccolte con l'intercettazione dei cellulari dei giornalisti non saranno utilizzate nel processo di Trapani, esse sono già state ascoltate dalle varie autorità che hanno operato e le fonti sono state identificate. Tutti gli organismi europei competenti in materia di democrazia e libertà di stampa si preoccupano del cosiddetto "chilling effect", l'effetto di inibizione che si genera su tutta la professione giornalistica e sulle fonti da cui essa raccoglie le notizie. La questione non riguarda quindi questo o quel giornalista, questo o quel giornale, ma la libertà di stampa nel suo complesso. Periodicamente vengono pubblicate graduatorie, secondo la libertà che i singoli paesi assicurano alla stampa. L'Italia scenderà ora di più di un gradino. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA